



N. 3174/2016 R.A.C.C.

TRIBUNALE DI PADOVA

Seconda Sezione Civile

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/11//2016;
letti gli atti di causa e sentite le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

rilevato che le parti attrici/opponenti hanno adito l'intestata autorità giudiziaria, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta/opposta a fronte del credito derivante dal mutuo erogato, per sentir accertare l'abusivo riempimento *contra pacta* del doc. 2 depositato nel ricorso monitorio e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso per veder ridotte le pretese di parte convenuta/opposta al massimo ad euro 66.192,26 anche in ragione alle problematiche connesse alla presenza di una clausola *floor* al contratto di mutuo (doc. 1 art. 2);

si è costituita la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e producendo documentazione a confutazione della deduzione attorea sull'abusivo riempimento della fideiussione azionata nella fase monitoria.

Alla prima udienza del 20/09/2016 il procuratore delle parti attrici ha espressamente dichiarato che: *“L'avv. alla luce della comparsa di costituzione e alle difese avversarie rinuncia alla prima eccezione di abusivo riempimento di foglio in bianco mentre insiste in quella relativa alla violazione della mutuo per la mancata previsione del premio della clausola floor e dimette dottrina a sostegno”*.

In ragione della semplicità delle questioni dimesse al vaglio giurisdizionale alla prima udienza, previo contraddittorio orale, veniva mutato il rito ex art.



183 *bis* c.p.c. e concesso termine per dimettere memorie contenenti le richieste di prova diretta e quella a prova contraria.

Le parti attrici dimettevano una memoria con le richieste di prova dirette, la parte convenuta solo quella contenente la indicazione delle prove contrarie sostanzialmente per confutare le istanze degli attori.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo preso atto dell'abbandono della domanda concernente l'abusivo riempimento del documento contenente la fideiussione.

Sulla seconda domanda, riguardante la clausola *floor* del mutuo, essa è infondata così da rendere non necessaria la richiesta CTU.

In primo luogo va osservato che lo scritto di dottrina prodotto dalla parte non pare condivisibile.

Mentre lungo tutta la digressione l'autore di quello scritto svolge considerazioni assolutamente condivisibili in punto di requisiti di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali, nell'ultima pagina (pag. 17), laddove raccoglie le conclusioni conseguenti alle osservazioni fatte, arriva a sostenere che, perché la clausola *floor* sia "chiara" e "comprensibile", essa "*deve indicare le ragioni economiche sottostanti e le modalità di funzionamento del meccanismo opzionale, la distribuzione (probabilistica) del rischio, nonché la correlazione tra tasso minimo e premio dovuto al cliente*".

Tali considerazioni non sono condivisibili.

Il contratto di mutuo a tasso variabile che la convenuta ha azionato in sede monitoria, anche contro i garanti, prevede una clausola che in maniera cristallina dichiara, all'art. 2 (pag. 2 del contratto notarile), che "*Tuttavia il tasso applicato, e per tutta la durata del mutuo, non potrà comunque essere inferiore al 3% (tre per cento)*".

Questo articolo contrattuale è stato espressamente riletto ed approvato come dichiara il notaio Luigi



Il tenore letterale dell'inciso dell'art. 2 del contratto di mutuo più sopra riportato ha un tenore inequivoco e non lascia il dubbio, neppure al mutuatario più inesperto, sulle conseguenze, su di un mutuo a tasso variabile, che quella pattuizione avrà nel corso della vita del rapporto.

Non vi è alcuna necessità che la clausola spieghi quale sia il vantaggio economico per il mutuante poiché tale circostanza non ha nulla a che vedere con la "chiarezza" e la "comprensibilità" della clausola.

Come correttamente osserva quello scritto l'art. 34 c. 2 del Codice del Consumo esclude che *"2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile"*.

Poiché la clausola per come pattuita è chiarissima nel rendere edotto il contraente che, a prescindere dall'andamento al ribasso degli indici di riferimento (Euribor a un mese, a tre mesi, a un anno...), il suo tasso di interesse non potrà mai scendere sotto il 3%, a nessun esame di vessatorietà può essere sottoposta quella clausola contrattuale.

Inoltre totalmente infondata è la deduzione per cui quel contratto di mutuo, che avrebbe quale naturale ragione d'essere la dazione di una certa somma di denaro a fronte dell'obbligo di restituirlo ad una certa data maggiorato degli interessi pattuiti, diventerebbe uno strumento finanziario derivato sottoposto alla disciplina del T.U.F..

Il mutuo, che il mutuatario stipula con un istituto di credito, non viene certamente ricercato al fine di effettuare una operazione speculativa finanziaria bensì per procurarsi una provvista per acquistare un certo bene piuttosto che procurare la liquidità necessaria per l'esercizio di impresa.

Il fatto che il contratto di mutuo stipulato tra le parti preveda questa clausola non ne muta la natura trasformandolo in un contratto con un derivato del



quale è radicalmente privo delle finalità speculative non essendo il contratto di mutuo una scommessa finanziaria.

D'altronde nessuno dubita che medesima natura non finanziaria abbia un mutuo al quale le parti applichino una clausola cd. CAP, ovvero quella clausola che elimina il rischio per il mutuatario di vedere fluttuare il proprio tasso di interesse oltre una certa soglia percentuale predeterminata.

Entrambe le clausole non hanno finalità speculativa, ma hanno solo la finalità di disciplinare l'andamento della variabilità dei tassi di interesse eliminando proprio l'alea della fluttuazione dei tassi. Tutto questo è l'esatto opposto di una speculazione.

Anche il richiamo all'art. 117 T.U.B. appare non conferente non vertendosi in una ipotesi di nullità delle pattuizioni contrattuali che sono invece chiaramente concordate nel contratto di mutuo notarile prodotto fin dalla fase monitoria.

Nella memoria autorizzata per l'indicazione dei mezzi a prova diretta, gli attori, dilungandosi in deduzioni assertive che quella memoria non dovrebbe contenere, sostengono che tale clausola *“permette, a fronte del pagamento di un premio, la limitazione delle fluttuazioni al ribasso del tasso variabile cui è indicizzato il finanziamento al fine di garantire all'intermediario un guadagno minimo”*.

L'assunto è errato poiché nel contratto non è previsto il pagamento alcun premio né è obbligatorio che al fine di inserire una siffatta clausola vi debba essere il pagamento di un premio.

Gli attori infatti non hanno saputo indicare una norma di legge che imponga il pagamento di un prezzo al fine di consentire l'inserimento di una siffatta clausola, né per vero tale norma esiste nel sistema essendo la disciplina contrattuale rimessa alla valutazione delle parti.

La corretta obiezione potrebbe essere che un mutuo a tasso variabile con clausola *floor* sia meno conveniente di un mutuo a tasso variabile puro poiché



non beneficerebbe di eventuali riduzioni dell'indice Euribor al di sotto del *floor* pattuito.

La deduzione potrebbe essere anche vera, ma attiene alla convenienza economica di una certa proposta commerciale piuttosto che un'altra e non alla nullità del contratto.

Basterebbe per esempio rivolgersi ad altro operatore finanziario che non applichi al suo mutuo la clausola *floor* per spuntare condizioni più vantaggiose.

In ogni caso poiché la convenienza di una proposta commerciale non ha nulla a che vedere con la sua validità, l'eccezione va rigettata.

In ragione della infondatezza della eccezione relativa alla clausola *floor* anche la deduzione che essa rappresenterebbe un costo occulto del mutuo destinata ad incidere sull'I.S.C. è destituita di fondamento.

Poiché la richiesta CTU aveva come presupposto che la clausola *floor* incidesse occultamente sull'ISC così da dover applicare il 117 T.U.B. per il ricalcolo degli interessi, l'istanza di consulenza tecnica va rigettata per infondatezza.

A fronte della infondatezza dell'opposizione il cui unico motivo, dopo l'abbandono della prima domanda, riguardava la clausola *floor*, va dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come di recente stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa, anche in ragione della speditezza e semplicità del procedimento tutti valori possono essere dimezzati

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore



deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Rigetta l'opposizione poiché infondata e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

2) Condanna

, in solido tra loro, a rifondere a CREDITO

, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 6.715,00 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% *ex* D.M. 55/2014;

3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 25/10/2016.

Il Giudice

- Dott. Giorgio Bertola -

